



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

27/2/2012

Alla c.a. Responsabile dei sistemi informativi

Oggetto

Misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica

Cna Provinciale Treviso
Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 45 del 23-2-2012) della Legge n. 12 del 15 febbraio 2012 vengono fornite nuove misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. La norma in oggetto dispone la modifica dell'articolo 240 del codice penale al fine di fornire strumenti più adeguati per la lotta ai reati informatici. Tra le misure introdotte, che entreranno in vigore il 9 marzo prossimo, da evidenziare quelle sulla destinazione degli strumenti sequestrati e confiscati che potranno essere utilizzati già subito dopo il sequestro dalle forze di polizia: questa la novità sostanziale della modifica al codice penale.

In estrema sintesi:

- **l'articolo 1 aggiunge all'articolo 240 del Cp un terzo caso di confisca obbligatoria**, quella dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati utilizzati per la commissione dei seguenti reati: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, Truffa, Frode informatica, Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Tra le novità, la confisca non si applica se la cosa o il bene "o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato";

- **l'articolo 2 inserisce l'articolo 86-bis al Dlgs 271/1989**, prevedendo che i beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, "a seguito di analisi tecnica forense", risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di tali reati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, o ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia. Tali beni al termine del procedimento di confisca vengono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso o, nel caso non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici o ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia;

- **l'articolo 3 prevede che i beni informatici** o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù o servitù, prostituzione e pornografia minorile ecc.) sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso.